

Chiarimento n.14

Oggetto: Bando di gara per l'alienazione di 15 lotti di unità immobiliari di proprietà dell'Azienda ULSS3 Serenissima

Domanda:

Nel caso in cui l'aggiudicazione dovesse avvenire a favore di un acquirente straniero che non comprende o parla la lingua italiana, si presume che il notaio ravvisi la necessità di siglare un atto in due lingue, con traduzione certificata. In tal senso è prevedibile che gli importi preventivati e indicati a bando all'ART 10 possano subire un rialzo. È necessario segnalare tale fattispecie in sede di offerta? Se sì, con quali modalità? È possibile conoscere preventivamente l'entità della spesa connessa a tale ulteriore adempimento?

Risposta:

I costi dell'atto in duplice lingua e della relativa traduzione certificata ai sensi dell'art.55 L99/1913, trattandosi di circostanza speciale non predeterminabile, verranno quantificati in aggiunta agli importi preventivati solo all'esito dell'asta e saranno a carico dell'acquirente. Non è necessario segnalare in sede di offerta tale fattispecie, tuttavia gli adempimenti aggiuntivi a carico dell'acquirente, che si ricorda dovrà dotarsi di codice fiscale italiano, dovranno essere evasi entro i termini non prorogabili indicati nel bando.